



# **CITTA' DI SAVIGLIANO**

(PROVINCIA DI CUNEO)

## **AREA DIRIGENZIALE 1**

### **1° SETTORE - SERVIZI INFORMATIVI - SOCIALI ASSISTENZIALI - SCUOLA**

#### **Determinazione n. 161**

**OGGETTO:** *Diniego assegnazione di alloggio di edilizia sociale su riserva ex art 10 L.R. 3/2010. Richiedente O.F.*

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Il Responsabile del Procedimento è ENZO ROMANO

Premesso che:

- la civica Amministrazione ai sensi della L.R. n. 3 del 17.02.2010 e s.m.i., è chiamata a provvedere all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sociale che si rendano liberi sul territorio comunale;
- l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17.02.2010 e s.m.i prevede che i Comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.
- i comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;
- l'art. 6 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale approvato con D.G.R. 4 ottobre 2011 n. 12/R considera in situazione di emergenza abitativa esclusivamente i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
  - b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
  - c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
  - d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
  - e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

e-bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della L.R. n. 3/2010, in scadenza, qualora il comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa situazione abitativa;  
e-ter) donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione.

- l'art. 10 comma 2 della L.R. n. 3 del 17.02.2010 s.m.i. prevede inoltre che per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva devono comunque sussistere i requisiti prescritti dall'art. 3 della stessa Legge Regionale;
- al fine di recepire tale normativa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 17 maggio 2012 si sono adottati i "Nuovi Criteri per le assegnazioni di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa".

In data 18.06.2026 prot. n. 25486 O.F., il cui nominativo per ragioni di riservatezza viene inserito nell'allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale di cui si omette la pubblicazione, ha presentato istanza di assegnazione di alloggio di edilizia sociale in emergenza abitativa.

La Commissione per l'emergenza abitativa del Comune di Savigliano in data 26.06.2026 ha esaminato l'istanza anzidetta e formulato parere contrario all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in emergenza abitativa.

Con nota prot. n. 35376 del 31.08.2026 è stata notificata a O.F. in data 01.09.2026 ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. la comunicazione del parere contrario espresso dalla Commissione per l'emergenza abitativa all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in emergenza abitativa.

O.F. non si è avvalso/a della facoltà di presentare richiesta di riesame opportunamente motivata.

Ritenuto pertanto di dovere provvedere al diniego dell'assegnazione dell'alloggio sulla base delle motivazioni sopra esposte

Visti il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;

Vista la L.R. n. 3 del 17.02.2010 s.m.i.

Vista la Deliberazione G.C. n. 60 del 17.05.2012

Visto il verbale della seduta della Commissione per l'emergenza abitativa in data 26.06.2026;

Visto lo Statuto Comunale;

## **D E T E R M I N A**

di negare l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in emergenza abitativa a O.F. per insussistenza della fattispecie di emergenza abitativa così come normato dall'art. 6 del Regolamento 12/R del 04.10.2011 e per mancanza dei requisiti specifici previsti dall'art. 8 dei Criteri sopracitati come da motivazioni indicate nel verbale della seduta della Commissione per l'Emergenza Abitativa n. 5 del 26.06.2026 allegato n. 1 al presente atto (non pubblicato all'Albo Pretorio per tutela del diritto di privacy).

## **C O M U N I C A**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 s.m.i. oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 s.m.i.

La presente determinazione viene notificata – nelle forme di legge – a O.F.

Savigliano, lì 01 ottobre 2026

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PAOLO GOLDONI

(Firmato Digitalmente)